



UNIVERSITÀ  
DEGLI STUDI DI BARI  
ALDO MORO



DIPARTIMENTO JONICO IN SISTEMI  
GIURIDICI ED ECONOMICI DEL MEDITERRANEO  
SOCIETÀ, AMBIENTE, CULTURE  
IONIAN DEPARTMENT OF LAW, ECONOMICS  
AND ENVIRONMENT

6  
2017

# QUADERNI DEL DIPARTIMENTO JONICO

ESTRATTO da

IL LINGUAGGIO DEL PROCESSO

Una riflessione interdisciplinare

a cura di Nicola Triggiani

GIOVANNA REALI

Il linguaggio del diritto processuale civile  
tra passato e presente



EDIZIONI  
SGGE



**DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO**

Bruno Notarnicola

**COORDINATORE DELLA COLLANA**

Francesco Mastroberti

**COMITATO DIRETTIVO**

Laura Tafaro, Concetta Maria Nanna, Maria Casola, Cira Grippa,  
Pierluca Massaro, Federica Monteleone, Maria Laura Spada, Stefano Vinci

**COMITATO SCIENTIFICO**

Maria Teresa Paola Caputi Jambrenghi, Domenico Garofalo, Francesco Mastroberti,  
Bruno Notarnicola, Riccardo Pagano, Nicola Triggiani, Antonio Felice Uricchio,  
Massimo Bilancia, Annamaria Bonomo, Daniela Caterino, Gabriele Dell'Atti, Michele Indelicato,  
Ivan Ingravallo, Antonio Leandro, Giuseppe Losappio, Pamela Martino,  
Francesco Moliterni, Concetta Maria Nanna, Fabrizio Panza, Paolo Pardolesi,  
Giovanna Reali, Paolo Stefani, Laura Tafaro, Giuseppe Tassielli, Umberto Violante

**RESPONSABILE DI REDAZIONE**

Stefano Vinci

---

**Redazione:**

Prof. Francesco Mastroberti  
Dipartimento Jonico in Sistemi Economici e Giuridici del Mediterraneo: Società, Ambiente, Culture  
Via Duomo, 259 - 74123 Taranto, Italy  
E-mail: francesco.mastroberti@uniba.it  
Telefono: + 39 099 372382  
Fax: + 39 099 7340595  
<http://edizionidjsge.uniba.it/i-quaderni.html>



Giovanna Reali

IL LINGUAGGIO DEL DIRITTO PROCESSUALE CIVILE  
TRA PASSATO E PRESENTE\*

ABSTRACT	
L'articolo pone in risalto la funzione della parola nel processo civile, ponendo particolare attenzione al linguaggio della legge processuale civile nel codice del 1940 e nelle recenti riforme. Come dimostrano le ultime modifiche alla disciplina dell'appello (artt. 342 e 348 <i>bis</i> cod. proc. civ.), il legislatore mostra scarsa attenzione ai testi normativi, con gravi ripercussioni pratiche sul piano della certezza del diritto e delle garanzie.	The paper examines the importance of the word in the civil proceedings, focusing in particular on the language of civil procedural law, the code of civil procedure dated 1940 and its recent legislative reforms. As highlighted in the latest amendments to the appeal regulations (articles 342 and 348 of the Italian Civil Procedure Code), the lawmaker does not pay adequate attention to the normative texts. This causes serious practical aftermaths in terms of the certainty of the rights and guarantees to citizens.
<b>Diritto processuale civile – Linguaggio</b>	<b>Civil procedure law - Language</b>

SOMMARIO: 1. Il ruolo chiave della parola nel processo civile. – 2. L'importanza del linguaggio nel cod. proc. civ. 1940. – 3. La scarsa attenzione per la qualità del testo nei recenti interventi legislativi. – 4. In particolare: la modifica dell'art. 342 cod. proc. civ. – 5. (*segue*) ... e le novità introdotte dagli artt. 348 *bis* e *ter* cod. proc. civ. – 6. Conclusioni.

1. Il tema del linguaggio processuale può sembrare lontano dai problemi con cui oggi è obbligato a cimentarsi chi si occupa della giustizia civile, da quello dell'irragionevole durata al non più controllato numero di riforme, che continuano a modificare la disciplina del processo senza risolverne le criticità. A veder bene, però, la distanza è meramente apparente; e ciò risulta evidente considerando quanto un linguaggio legislativo chiaro e tecnicamente appropriato può concorrere alla semplificazione e alla certezza del diritto anche (e soprattutto) in una materia molto tecnica qual è quella processualciviltistica<sup>1</sup>.

---

\* Saggio sottoposto a referaggio secondo il sistema del doppio cieco.

<sup>1</sup> Sul profilo della qualità della legislazione, v. gli interessanti contributi offerti nel corso del seminario, promosso dal Comitato per la legislazione e tenutosi a Roma, Palazzo Montecitorio, il 15 settembre 2011, a cura di Zaccaria, 2012, 9.

Il linguaggio e la tecnica linguistica si rivelano fondamentali non soltanto dall'angolo visuale del corretto esercizio della professione forense<sup>2</sup> e di quella giurisdizionale, ma anche sotto il profilo del testo normativo, vale a dire la legge, i codici, di cui la parola è l'elemento fondante e non soltanto uno strumento narrativo, comunicativo e argomentativo. Il processo è una specie di "contenitore" che, regolato dalla parola della legge, si riempie e vive per la parola delle parti, degli avvocati, del giudice e degli altri protagonisti, in un intreccio di linguaggi, che, a seconda dei soggetti in vario modo coinvolti nella vicenda giudiziaria, spaziano da quello tecnico a quello comune. Senza considerare che la finalità del processo consiste nel dare effettività e attuazione concreta a un'altra parola, quella della legge sostanziale, quando questa entra in crisi e sorge la necessità di ripristinare la certezza della regola nel caso concreto. Pertanto, il processo civile per un verso trova la sua disciplina nella parola della legge (testo normativo), per l'altro vive nella realtà, snodandosi per atti (parola scritta) e per udienze (parola orale) secondo ben precise cadenze che ne ordinano lo svolgimento. La parola, dunque, assolve una pluralità di funzioni e un ruolo fondamentale, fors'anche più rilevante che in altri settori del diritto.

La legge processuale si esprime attraverso un linguaggio specialistico, che appare più tecnico rispetto a quello della legislazione sostanziale, la quale, in quanto diretta a regolare il comportamento di tutti i consociati, dev'essere, per forza di cose, di più agevole comprensione anche a chi non sia esperto di diritto. Difatti, proprio il tecnicismo delle regole e del linguaggio del processo costituisce la ragione per cui le parti non possono, fatte salve alcune eccezioni, stare in giudizio personalmente, ma devono necessariamente essere rappresentate e assistite da un avvocato con procura. La *ratio* dell'obbligatorietà della rappresentanza tecnica, di cui all'art. 82, co. 2, cod. proc. civ., va ricercata non solo o non tanto nella necessità di evitare l'animosità che caratterizza i privati coinvolti in prima persona nella lite (posto che, se così fosse, neppure gli avvocati dovrebbero potersi difendere personalmente, quando sono coinvolti come parti della lite), ma nel tecnicismo che caratterizza le regole del processo, talché risulta nient'affatto semplice per i non addetti ai lavori (e talvolta non soltanto per loro) accostarvisi.

Di qui l'esigenza di rivolgere particolare attenzione alla parola della legge processuale per valutare se (e in che misura) la semplificazione e l'efficienza passino anche attraverso testi giuridici espressi con un linguaggio che agevoli il lavoro di chi con quei testi si deve confrontare ogni giorno, interpretandoli e applicandoli.

2. Nel codice del 1940 la cura per l'espressione linguistica è stata oggetto di specifica considerazione da parte del legislatore, il quale (quanto meno) si è posto il problema della necessità che i testi normativi fossero chiari e redatti in una forma linguistica tecnicamente appropriata. Una riprova, assai significativa, viene dalla

---

<sup>2</sup> Mariani Marini, 2014, 39 ss.

*Relazione* di presentazione del codice di procedura civile. La c.d. *Relazione al re*, commissionata da Dino Grandi e scritta da Piero Calamandrei<sup>3</sup>, si sofferma in ben due passaggi sul tema del linguaggio nel nuovo codice di rito e sull'importanza che vi è stata attribuita.

Più precisamente, nel § 15, sulle forme processuali, il legislatore assicura che «si è cercato di liberare il nuovo processo da tutte queste incrostazioni formalistiche, che una prassi grettamente conservatrice spesso inconsciamente coltiva e mette in valore: inutili solennità, complicazioni non necessarie, astruserie di gerghi ed arcaismi sacramentali; tutto questo dovrà sparire dal nuovo procedimento, che vuol essere e sentirsi moderno e vicino alla vita del nostro tempo. (...)». Si aggiunge altresì che «quel senso di estraneità e di ostilità che i procedimenti giudiziari lasciano nei profani i quali rimangono spesso disorientati e atterriti dalle formule processuali come se queste fossero piene di significati reconditi, può essere vinto attraverso la semplificazione dei mezzi di espressione e attraverso la ristabilita facilità di contatti diretti tra il giudice e le parti. La struttura del procedimento dev'essere tale da sollecitare, colla sua chiarezza la fiducia nei cittadini che cercano giustizia: ho cercato di ottenere ciò col dare al processo, per quanto la tecnica lo consenta, la scioltezza e la rapidità con cui si svolgono nella vita le operazioni del traffico, la immediatezza e la concisione con cui si intendono gli uomini d'affari, il disprezzo per le frasi inutili proprio della gente laboriosa che non ha tempo da perdere. (...) il potere del giudice di avvicinarsi ad esse – alle parti – in una specie di fiduciosa conversazione chiarificatrice (...) tutto il processo deve diventare più umano nel senso che esso appaia al popolo non più come una specie di cerimonia cabalistica nella quale solo gli iniziati possono farsi intendere, ma come un accessibile rifugio messo dallo Stato a disposizione di tutti coloro che credono nella giustizia e per farsi ascoltare non hanno che il buon senso e la buona fede».

E poi, ancora, nel § 19, sul sistema e sulla tecnica, si sottolinea che «(...) Anche per la terminologia si sono evitati gli eccessivi tecnicismi e le innovazioni non indispensabili. La lingua del codice dev'essere, per quanto si può alla portata della gente comune; né giova aggravare lo sforzo, che la pratica deve compiere per assuefarsi alla nuova legge, con modificazioni di terminologia, non strettamente richieste da innovazioni della sostanza. In ossequio a tali criteri, si è cercato il più che si è potuto di rimaner fedeli al linguaggio del codice cessato: le variazioni di denominazione sono state di regola limitate a quei casi (com'è quello del perito, che nel nuovo codice è denominato consulente tecnico) in cui esse erano il segno di una sostanziale rinnovazione di vecchi istituti. E se tutti gli articoli sono stati sottoposti a un'accurata revisione linguistica, questa ha mirato non tanto a trasportare nel nuovo codice il rigore di certa sottile terminologia tecnica che ha la sua alta funzione solo nei tratti, quanto a ringiovanire e a semplificare lo stile forense secondo l'uso della

---

<sup>3</sup> Cipriani, 1992, 47 s.

buona lingua nostra, che assai volte rimane soffocata dal malvezzo curialesco del gergo arcaicizzante, misterioso e inutile come le formule della magia. Se il nuovo codice di procedura civile, colla chiara semplicità delle sue disposizioni, potesse insegnare a certi pratici che per farsi intendere dai giudici non è indispensabile operare lo stile ampolloso e pretenzioso dei legulei di tre secoli fa, anche per questo esso avrebbe potentemente contribuito ad avvicinare la giustizia al popolo».

Ne possiamo dedurre che, pur nello spirito demagogico che anima la *Relazione*, tutta rivolta ad assicurare che il nuovo codice fosse il migliore che l'Italia potesse avere<sup>4</sup>, si riscontra una tensione verso il linguaggio giuridico e una netta consapevolezza per l'alta funzione assolta dalla tecnica linguistica nella redazione delle regole processualciviltistiche perché, se è vero che la legge processuale s'indirizza a professionisti del diritto, è pure vero che non può prescindere da una redazione del testo che ne assicuri la piena intellegibilità<sup>5</sup>.

L'attenzione verso il linguaggio del processo ha percorso anche la successiva legislazione processuale, dal momento che le novelle del 1950, del 1973 e del 1990 non risultano mai essere oggetto di critiche, vibranti e unanimi, sul piano della tecnica legislativa, come nel presente sta invece accadendo per le più recenti riforme del processo civile.

3. Come tutti sanno, a partire dal 2006, è iniziato un percorso riformatore del codice di procedura civile che ha prodotto una grande quantità di modifiche, percorso che non accenna ad arrestarsi nonostante i moniti della dottrina circa l'inopportunità di continui e ripetuti interventi su un congegno tanto delicato qual è il processo civile.

La quantità degli interventi legislativi, sovente assai frettolosi e privi di una visione di insieme, è andata a discapito della qualità dei testi normativi, come è agevole evidenziare con riferimento ad alcune disposizioni di recente introduzione, nelle quali la cura per la stesura delle norme e la consapevolezza dei problemi che un lessico inadeguato può provocare risultano vertiginosamente diminuite<sup>6</sup>.

Gli esempi normativi, a ben vedere, potrebbero essere molti, ma basterà citarne soltanto alcuni oggetto di non lievi critiche e discussioni:

a) l'art. 366 *bis* cod. proc. civ. che ha previsto il c.d. "quesito di diritto" in Cassazione, introdotto dal D.Lgs. 40/2006<sup>7</sup> e poi soppresso dalla L. 69/2009, per le

---

<sup>4</sup> V. Cipriani, 2009a, 149, il quale osserva che «Calamandrei, tra i più grandi scrittori del nostro secolo, certamente il più grande nel campo dell'apologetica e dell'encomiastica seppe dare al nuovo codice le più convincenti basi tecnico-scientifiche-politiche, giustificando tutte le innovazioni, dalle più banali alle più ardite, e trovando sempre gli argomenti migliori per dimostrare che nulla era stato trascurato per dare all'Italia il miglior codice di procedura civile del mondo. Gli argomenti per la verità, non tenevano sempre conto dell'effettivo significato delle nuove norme, ma non vi è il minimo dubbio che quelle erano le migliori credenziali che il nuovo codice potesse sperare di avere».

<sup>5</sup> Bambi, 2013, 197.

<sup>6</sup> In tal senso, con riferimento alla qualità della legislazione in generale, v. Zaccaria, 2012, 9.

<sup>7</sup> L'art. 366 *bis* cod. proc. civ. stabiliva che «nei casi previsti dall'articolo 360, primo comma, numeri 1, 2, 3 e 4, l'illustrazione di ciascun motivo si deve concludere, a pena di inammissibilità, con la



conseguenze negative che l'ambiguità della formulazione ha prodotto nei tre anni di applicazione;

- b) l'art. 115 cod. proc. civ., sul principio di non contestazione<sup>8</sup>;
- c) l'art. 59 L. 69/2009 sulla c.d. *translatio* tra giurisdizioni italiane<sup>9</sup>;
- d) l'art. 360 *bis* cod. proc. civ. sul c.d. "filtro" in Cassazione<sup>10</sup>;
- e) la disciplina dei "filtri" in appello (artt. 342, 348 *bis* e 348 *ter* cod. proc. civ.).
- f) l'art. 38 disp. att. cod. civ. sul riparto di competenze tra il tribunale ordinario e quello minorile e sull'azione di decadenza dalla responsabilità genitoriale<sup>11</sup>;
- g) la disciplina della c.d. *translatio* arbitrale introdotta dall'art. 1 del D.L. 12 settembre 2014, n. 132, convertito con modifiche dalla L. 10 novembre 2014, n. 162 tra «le misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile»<sup>12</sup>;
- h) il nuovo art. 183 *bis* cod. proc. civ. sul passaggio per iniziativa del giudice dal processo ordinario a quello sommario di cognizione<sup>13</sup>.

L'elencazione ben potrebbe continuare, spaziando in altri ambiti della tutela dei diritti, quali, per es., la (pluri)manipolata disciplina del processo di esecuzione forzata, i profili processuali delle riforme che hanno inciso dal 2006 a oggi sul diritto di famiglia<sup>14</sup> (v. la L. 20 maggio 2016, n. 76, in materia di unioni civili che, come si è riscontrato da più parti, contiene non poche incongruenze)<sup>15</sup>. Tuttavia, ai nostri fini, è sufficiente soffermarsi su tre disposizioni in materia di appello, gli artt. 342, 348 *bis* e 348 *ter* cod. proc. civ., che appaiono emblematiche delle conseguenze gravissime che un approccio superficiale e poco tecnico al linguaggio del processo può determinare in concreto.

---

formulazione di un quesito di diritto. Nel caso previsto dall'articolo 360, primo comma, n. 5, l'illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilità, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione». Sull'art. 366 *bis* cod. proc. civ. e sui suoi rischi v. F. Cipriani, 2008, 117.

<sup>8</sup> Cfr. Cea, 2009, 268 ss.

<sup>9</sup> Cfr. Cipriani, 2009b, 249.

<sup>10</sup> Come rileva Costantino, 2009, 301, la tecnica legislativa «lascia aperti tanti spazi alle opzioni interpretative che non può escludersi né che la lettera della nuova disciplina cada sotto la mannaia della Corte costituzionale, sollecitata dalla stessa corte, oberata dell'opera incongrua di ricondurre a ragione un testo velleitario e contraddittorio, né che, come è avvenuto per altre recenti riforme, sopravvengano ulteriori modifiche, se non la definitiva abrogazione». Sui problemi interpretativi posti dalla cattiva scrittura della norma e sulla sua formulazione lessicalmente errata, v. anche Ricci, 2010, 110 ss.; Monteleone, 2010, 967 ss.; Poli, 2010, 363 ss.; Tiscini, 2013, 609 ss.

<sup>11</sup> Sui contrasti interpretativi determinati dalla scadente tecnica di redazione della disposizione v. Cea, 2016, I, 864; Cea, 2015, 2049.

<sup>12</sup> Cfr. Reali, 2016, 544 ss.

<sup>13</sup> Cfr. Scarselli, 2014, 54.

<sup>14</sup> Cea, 2014, 2782.

<sup>15</sup> Sulle incongruenze frutto di compromessi politici e sulla pessima fattura tecnica di alcune disposizioni relative ai profili processuali della nuova legge, v. Casaburi, 2016, 2246 ss.

4. Il legislatore del 2012 è intervenuto sulla disciplina dell'appello, modificando, innanzitutto, l'art. 342 cod. proc. civ. sui requisiti di forma-contenuto dell'atto introduttivo. La disposizione, prima di essere riformata, era già stata oggetto di non lievi contrasti dottrinali e giurisprudenziali, che – sia consentito notare – non erano tanto ascrivibili al testo normativo (che si limitava a stabilire a carico dell'appellante un nuovo onere, non previsto dal codice del 1865, consistente nell'indicare i “motivi specifici” dell'impugnazione), quanto alle interpretazioni che sono andate delineandosi circa il dovere di indicazione dei “motivi specifici” e le conseguenze della sua inosservanza.

Certamente, il testo normativo per la sua genericità non era impeccabile, tuttavia, attenendosi alla lettera, se ne sarebbe potuto ricavare che, con tale novità, il legislatore, senza prevedere alcuna sanzione sotto il profilo dell'inammissibilità dell'appello, per il caso di omessa indicazione dei motivi, aveva semplicemente inteso capovolgere la previsione del vecchio codice, che, ispirandosi al carattere pienamente devolutivo dell'appello, non richiedeva che fossero indicate dall'appellante le parti di sentenza investite dall'impugnazione.

All'indomani dell'entrata in vigore del codice, prevalse l'interpretazione più conforme al testo normativo, che tuttavia fu successivamente superata da una tesi assai più restrittiva e rigorosa (ma meno in linea con il tenore letterale), dapprima sostenuta da una parte soltanto della giurisprudenza di legittimità e poi avallata dalle Sezioni unite della Cassazione<sup>16</sup>.

Sta di fatto che l'interpretazione dell'art. 342 cod. proc. civ. ha dato vita a una copiosa giurisprudenza di legittimità sul significato da attribuire alla formula “motivi specifici” e sulle conseguenze dell'inosservanza dell'onere, giungendo negli ultimi anni ad approdi piuttosto stabili e consolidati. Difatti, si era ormai pacificamente delineato il principio per cui l'appellante non poteva limitarsi a indicare nell'atto le parti di sentenza contestate, ma doveva anche individuare le specifiche questioni (in fatto e in diritto) di cui chiedeva il riesame al giudice *ad quem* e gli argomenti volti a incrinare il fondamento logico-giuridico della decisione impugnata; e ciò al fine di delimitare la cognizione del giudice di seconde cure, consentendogli un più puntuale esame delle critiche rivolte alla sentenza di primo grado. Inoltre, poteva considerarsi diritto vivente il principio per cui l'omessa indicazione dei motivi o la mancanza di specificità determinasse l'inammissibilità dell'appello.

In questo quadro giurisprudenziale, condivisibile o no nelle sue conclusioni rispetto a un testo normativo che nulla indicava di tutto ciò, il nostro legislatore è intervenuto con la L. 134/2012, modificando il testo dell'art. 342 cod. proc. civ., che ora stabilisce che «L'appello si propone con citazione contenente le indicazioni prescritte dall'art. 163. L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del

---

<sup>16</sup> De Cristofaro, 2000, 750 ss.; De Cristofaro, 1997, 191 ss.

provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado; 2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata. Tra il giorno della citazione e quello della prima udienza di trattazione devono intercorrere termini liberi non minori di quelli previsti dall'art. 163-bis»<sup>17</sup>. Le novità legislative hanno quindi investito, *in primis*, la preferenza per la parola “motivazione”, in luogo della precedente espressione “motivi specifici”; *in secundis*, l'indicazione del *quomodo* della motivazione, che soltanto in apparenza rende la previsione più precisa e dettagliata della laconica formula varata nel 1942.

Quanto alla prima novità, si tratta di un cambiamento linguistico che appare privo di senso. Se si considera che nel lessico comune il sostantivo “motivazione” significa “esposizione dei motivi”, appare difficile comprendere la *ratio* della scelta di utilizzare una parola che non cambia nella sostanza il requisito richiesto dal precedente testo normativo (anzi, lo rende meno preciso, eliminando il riferimento alla specificità). Per di più, la parola “motivazione” era stata sinora impiegata per indicare un requisito essenziale dei provvedimenti del giudice, discorrendosi, invece, con riguardo agli atti di parte, di motivi o ragioni del chiedere. E ciò sul piano del lessico comune, prima ancora che su quello del linguaggio del diritto processuale civile.

Quanto alla seconda novità, come si è giustamente fatto notare, il legislatore, diversamente che altrove, non ha in realtà indicato i requisiti di forma e di contenuto dell'atto d'appello, lasciando invariato il rinvio all'art. 163 cod. proc. civ., ma ha fornito indicazioni sulle modalità di redazione dell'atto d'appello, così generiche da creare un'incertezza tale da far immediatamente sorgere dubbi di legittimità costituzionale<sup>18</sup>. All'indomani dell'entrata in vigore della riforma, il pericolo, immediatamente avvertito specialmente dalla classe forense, era che la poco chiara formulazione della disposizione portasse alla grave conseguenza di far dipendere una garanzia soggettiva fondamentale, quale l'appello, da un potere interpretativo del giudice eccessivamente ampio e del tutto discrezionale.

Le conseguenze della pessima fattura linguistica della norma non si sono fatte attendere nella realtà applicativa. Nella giurisprudenza di merito si sono delineati subito due contrapposti orientamenti: secondo una tesi, la novità della formulazione comportava un diverso modo di redazione dell'atto di appello, sicché in ragione del

<sup>17</sup> Gasperini, 2014, 914; Briguglio, 2013, 573 ss.; Fabiani, 2012, 281 ss.

<sup>18</sup> Scarselli, 2013, 160, secondo cui al giudice di secondo grado sarà sufficiente «osservare con la lente d'ingrandimento l'atto d'appello, scovare qualcosa che non va, e liberarsi così di tutta la causa. Se si pensa, poi, che “la cosa che non va” è la più vaga ed incerta che possa esservi (ed anch'io, infatti, di nuovo, e direi come molti, non sarei in grado di assicurare quando un atto di appello presenti tutti gli elementi di cui al nuovo art. 342 cod. proc. civ.), va da sé che siamo di fronte ad una riforma che possiamo tranquillamente considerare inquietante (...) la nostra civiltà giuridica non può tollerare norme processuali quali il nuovo art. 342 cod. proc. civ., scritte in modo subdolo e per finalità non meritevoli di tutela».

nuovo testo, si richiedeva che l'atto d'appello fosse redatto come un progetto di sentenza<sup>19</sup>; secondo la tesi opposta, invece, la diversa formulazione linguistica non aveva mutato alcunché nella sostanza dell'atto<sup>20</sup>.

Sul punto è intervenuta una pronuncia della Cassazione che ha opportunamente fatto proprio il secondo orientamento, affermando che la disposizione dell'art. 342 cod. proc. civ. «anche nella formulazione dettata dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54, prescinde da qualsiasi particolare rigore di forme, ma richiede che, in relazione al contenuto della sentenza appellata, al giudice siano indicate, oltre ai punti e ai capi della decisione investiti dal gravame, anche le ragioni, correlate ed alternative rispetto a quelle che sorreggono la pronuncia, in base alle quali è chiesta la riforma, cosicché il *quantum appellatum* resti individuato in modo chiaro ed esauriente», pervenendo così a «un approdo sostanzialmente coincidente con quello cui era giunta la prevalente giurisprudenza di questa Corte in relazione alla precedente formulazione dell'art. 342 cod. proc. civ.»<sup>21</sup>.

Ma se, come sembra, l'orientamento prevalente va nella direzione di affermare che nulla sia cambiato rispetto alla precedente formulazione sul piano della redazione dell'atto d'appello e dei suoi requisiti di contenuto, è legittimo domandarsi la ragione di questo intervento legislativo che ha prodotto ad oggi due unici risultati: quello di richiedere alla prassi, proprio quando la giurisprudenza era giunta ad approdi stabili sulla portata della “specificità dei motivi”, un nuovo sforzo per adattarsi a un testo normativo assai diverso, che, però, secondo l'orientamento oggi prevalente, non risulta aver prodotto nella sostanza alcuna innovazione; quello, ancora più grave, di denegare giustizia alle parti, che si sono sentite (e che potranno sentirsi) dichiarare il loro appello inammissibile a seconda dell'opzione interpretativa accolta dal giudice di seconde cure.

L'art. 342 cod. proc. civ. si pone, pertanto, come un esempio significativo di modifiche testuali di cui non si avvertiva la necessità e che, per di più, essendo espresse con una modalità poco tecnica e non adeguatamente ponderata, hanno aperto la via a interpretazioni difformi, con ricadute gravissime su garanzie essenziali per le parti, dal momento che l'art. 342 cod. proc. civ., per come formulato, costituisce per l'appellante una specie di mina vagante dal percorso ermeneutico incerto e affidato all'opzione interpretativa del giudice.

5. Nei successivi artt. 348 *bis* e 348 *ter* cod. proc. civ. i nodi collegati alla fattura tecnica e al lessico si moltiplicano. Come è noto, le due disposizioni hanno introdotto il c.d. “filtro all'appello” (per alcuni si tratterebbe di un secondo filtro poiché il primo sarebbe rappresentato dall'art. 342 cod. proc. civ.). La finalità della previsione è quella di alleggerire il carico di lavoro dei giudici di secondo grado, e specialmente

---

<sup>19</sup> A. Potenza 16.4.2013; A. Potenza 20.5.2015; T. Monza 25.3.2014.

<sup>20</sup> T. Trento 30.4.2015; A. Genova 9.3.2013.

<sup>21</sup> Cass. 5.2.2015, n. 2143, Riv. it. dir. lav., 2015, II, 503, con nota di Izzo.

delle corti di appello, oggi al collasso, consentendo loro di liberarsi subito, alla prima udienza, degli appelli non meritevoli di essere trattati, onde evitare di impegnare inutilmente le già esigue energie del servizio-justizia. Ma, lungi dal raggiungere l'obiettivo, la disposizione si segnala in negativo per la sua ambiguità terminologica e per la scarsa tecnicità della formula impiegata<sup>22</sup>.

L'art. 348 *bis* cod. proc. civ. stabilisce che «Fuori dei casi in cui deve essere dichiarata con sentenza l'inammissibilità o l'improcedibilità dell'appello, l'impugnazione è dichiarata inammissibile dal giudice competente quando non ha una ragionevole probabilità di essere accolta. Il primo comma non si applica quando: a) l'appello è proposto relativamente a una delle cause di cui all'art. 70, primo comma; b) l'appello è proposto a norma dell'art. 702-*quater*».

Il primo problema che l'art. 348 *bis* cod. proc. civ. pone concerne l'impiego della categoria giuridica dell'inammissibilità con riferimento a una fattispecie che non attiene alla mancanza delle condizioni per il valido esercizio del potere di interporre l'appello o alla carenza dei requisiti formali dell'atto, che è validissimo, bensì alla sua infondatezza. Infatti, la prognosi di non ragionevole probabilità di accoglimento che sbarra la strada all'appello sulla soglia della prima udienza altro non è che una valutazione sul merito dell'impugnazione. Perché, dunque, qualificare un'ipotesi di rigetto per infondatezza come inammissibilità, sollevando dubbi e criticità?

L'improprio rinvio alla categoria dell'inammissibilità per designare un'ipotesi di rigetto aveva già nel 2009 procurato al *conditor legis*, in relazione al nuovo art. 360 *bis* cod. proc. civ., sul "filtro" in Cassazione, la critica di non avere alcuna consapevolezza del significato tecnico delle parole impiegate<sup>23</sup>; e finanche la Corte di cassazione, nel 2010, nella sua prima decisione sul "filtro", discorre di «strappo tecnico del legislatore», correggendo (ma si dovrebbe dire, riscrivendo) la disposizione e affermando che la Corte, nel caso di mancato superamento del filtro di cui all'art. 360 *bis* cod. proc. civ., non deve rendere, come testualmente stabilisce la disposizione, una pronuncia d'inammissibilità, bensì di rigetto per infondatezza del ricorso<sup>24</sup>. Ad onta di ciò, come se nulla fosse, il legislatore, tre anni dopo, nel prevedere il "filtro" in appello ha nuovamente (con)fuso le due categorie; ne consegue che, salvo a voler pensare di avere un legislatore che, oltre a non conoscere il significato tecnico delle parole, è diabolico nel perseverare nell'errore, è preferibile dar senso alla previsione, affermando che, dapprima nell'art. 360 *bis* e poi nell'art.

<sup>22</sup> Cfr. Balena, 2013, 342; Scarselli, 2012, 287; Tedoldi, 2015, 751.

<sup>23</sup> Sull'art. 360 *bis* cod. proc. civ. v. i rilievi di Ricci, 2010, 111; Reali, 2009, 421; Reali, 2013a, 179 ss.; Reali, 2013b, 606 ss.

<sup>24</sup> Cass. S.U. (ord.) 6.9.2010 n. 19051, Foro it., 2010, I, 3339 con nota di Scarselli, Giusto proc. civ., 2010, 1131 ss. con nota di Luiso, Giur. it., 2011, 886, con nota di Carratta.

348 *ter* cod. proc. civ., si sia inteso introdurre una nuova e diversa figura di inammissibilità<sup>25</sup>.

Il secondo problema posto dall'art. 348 *ter* cod. proc. civ. sta nell'equivocità del termine "probabilità" all'interno di un processo, come quello ordinario o del lavoro, che, avendo per finalità la certezza del diritto (e non la sua probabile sussistenza), si caratterizza per la pienezza della cognizione in ogni sua fase e grado. Nel concetto di "ragionevole probabilità" si annidano le maggiori insidie del testo normativo e dell'impiego di un lessico giuridico che divide la giurisprudenza su un profilo essenziale, qual è quello della qualità della cognizione sottesa alla pronuncia *ex art.* 348 *bis* cod. proc. civ.: al primo orientamento, infatti, per il quale la probabilità presuppone una valutazione sommaria dell'accogliibilità del gravame<sup>26</sup>, si contrappone il secondo orientamento che ritiene che la formula implichi la pienezza della cognizione circa la fondatezza o no dell'appello, con la conseguenza che questo dev'essere rigettato ai sensi dell'art. 348 *bis* cod. proc. civ. unicamente quando sia *prima facie* palesemente e totalmente infondato<sup>27</sup>.

Dunque, sorge spontanea la domanda: perché l'impiego di una parola, "probabilità", che, solitamente riferita a modelli processuali a cognizione sommaria, come il processo cautelare o la fase monitoria del processo per ingiunzione, mal si concilia con il secondo grado dei processi a cognizione piena? Anche perché, a ben guardare, alla seconda interpretazione, che è indubbiamente quella più garantistica e da preferire, ben si potrebbe obiettare che le formule "ragionevole probabilità" e "manifesta infondatezza" non esprimono affatto concetti identici; nonché che il legislatore, quando ha inteso subordinare la decisione a una verifica di "manifesta infondatezza", lo ha fatto espressamente, come sta a dimostrare il n. 5 dell'art. 375 cod. proc. civ.<sup>28</sup>.

Si aggiunga che la novità dell'art. 348 *bis* cod. proc. civ. è parsa ai più del tutto superflua, in quanto nel 2011, con la previsione di un nuovo comma all'art. 351 cod. proc. civ., è stata riconosciuta ai giudici di secondo grado la possibilità di decidere, già alla prima udienza (e più precisamente in sede di decisione sulle istanze d'inibitoria), gli appelli manifestamente infondati e quelli manifestamente fondati attraverso la modalità semplificata di pronuncia di cui all'art. 281 *sexies* cod. proc.

---

<sup>25</sup> È la tesi interpretativa che mi è parso di poter sostenere per la presenza oggi di più disposizioni che qualificano come inammissibilità le ipotesi di domande o impugnazioni che, sottoposte a verifica preliminare (c.d. "filtro"), siano ritenute non meritevoli di essere trattate per manifesta infondatezza.

<sup>26</sup> A. Milano 22.1.2014.

<sup>27</sup> A. Roma 23.1.2013; Cass. (ord.) 19.11.2014 n. 24630.

<sup>28</sup> Cfr. Balena, 2013, 342, il quale rileva che la scelta legislativa appare ancora più grave se si considera che dai lavori preparatori emerge che il Comitato per la legislazione nel parere sul d.d.l. n. 83 del 2012 aveva manifestato perplessità, auspicando una formulazione meno equivoca. V. anche i dubbi formulati da Scarselli, 2012, 287, il quale si chiede «come sia pensabile che la decisione dell'appello possa essere rimessa ad una espressione totalmente elastica quale quella di "ragionevole probabilità", ove tutto e il contrario di tutto può essere ragionevole, e tutto e il contrario di tutto può essere probabile».

civ.<sup>29</sup>. Dunque, nel 2012 è stato introdotto un “filtro” caratterizzato da notevole ambiguità per consentire alle corti e ai tribunali di liberarsi subito degli appelli manifestamente infondati, senza tener conto del fatto che, soltanto un anno prima, il medesimo potere era già stato loro assegnato *in limine iudicii* non soltanto per gli appelli manifestamente infondati, ma anche per quelli manifestamente fondati, che meritano, per ovvie ragioni, di essere decisi prima e ancor più rapidamente degli altri.

Non meno gravi sono le incertezze che la formulazione dell’art. 348 *ter* cod. proc. civ. ha suscitato sotto il profilo del controllo dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità in sede di filtro<sup>30</sup>. Il co. 3, con una previsione senza precedenti (e che rappresenta una vera e propria anomalia del sistema), ha stabilito che «quando è pronunciata l’inammissibilità, contro il provvedimento di primo grado può essere proposto, a norma dell’art. 360, ricorso per cassazione. In tal caso il termine per il ricorso per cassazione avverso il provvedimento di primo grado decorre dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza che dichiara l’inammissibilità. Si applica l’art. 327, in quanto compatibile». In altre parole, la pronuncia di inammissibilità dell’appello, anziché rendere incontrovertibile la sentenza di primo grado, apre la strada alla sua ricorribilità in Cassazione. Nulla è detto invece sull’impugnabilità dell’ordinanza. Ne sono immediatamente derivati dubbi e incertezze, che hanno finanche diviso la giurisprudenza della Corte di cassazione<sup>31</sup>, dando vita a un contrasto all’interno della sesta sezione. Soltanto di recente le Sezioni Unite hanno risolto il conflitto, esprimendosi a favore dell’impugnabilità, seppure con alcuni distinguo, che inducono a ritenere che le difficoltà interpretative non siano completamente appianate<sup>32</sup>.

Le disposizioni fin qui esaminate e le problematiche da esse poste sono la migliore riprova di quanto l’inadeguatezza tecnica e linguistica, lungi dall’essere di secondaria importanza, diventa fonte di complicazioni e di incertezza, di lungaggini processuali, di inefficienza della giustizia, oltre a causare, ancora più gravemente, la riduzione delle garanzie fondamentali, da quella dell’uguaglianza al diritto di azione e di difesa.

---

<sup>29</sup> Brunialti, 2015, 265.

<sup>30</sup> Balena, 2015, 727 ss.; Manna, 2015, 413; Cartuso, 2014, 1175.

<sup>31</sup> Cass. (ord.) 27.3.2014 n. 7273, Foro it., 2014, I, 1413, con note di Costantino e di Scarselli. In senso opposto, Cass. 17.4.2014 n. 8940, Foro it., 2014, I, 1413, e nn. 8941, 8942, 8943, *ibid.*, 1412, le quali hanno affermato che l’ordinanza *ex art.* 348 *ter* cod. proc. civ. non è mai ricorribile per cassazione, né con ricorso ordinario, né straordinario, poiché si tratterebbe sempre e comunque di un provvedimento non definitivo. Si veda, ancora in questo senso, Cass. 9.6.2014 n. 12928, Giur. it., 2014, 2189, con nota di Alunni. V. Carratta, 2014, 1111; Monteleone, 2014, 675; Piazza, 2015, 257.

<sup>32</sup> Cass. S.U. 2.2.2016 n. 1914, Foro it., 2016, I, 2478, Giur. it., 2016, 1371, con nota di Carratta, *Corr. giur.*, 2016, 1125, con nota di Tiscini.

6. L'atteggiamento superficiale che il legislatore sta manifestando nella novellazione del codice ha ripercussioni molto gravi. Le ricadute investono quattro profili:

a) l'incertezza e la disomogeneità nell'interpretazione e nell'applicazione delle norme da una Corte all'altra in violazione del principio costituzionale di uguaglianza (art. 3 Cost.);

b) il pericolo di una discrezionalità giudiziale che sfoci in valutazioni arbitrarie o in interpretazioni formalistiche che diventano veri e propri dinieghi di tutela (in violazione dell'art. 24 Cost.);

c) l'insuccesso di istituti nuovi, su cui pure il legislatore mostra di voler puntare, ma che suscitano diffidenza sia da parte degli avvocati, i quali, a fronte delle incertezze testuali che si aprono a una pluralità di opzioni interpretative, preferiscono percorrere strade collaudate e meno rischiose, sia da parte dei giudici, che ben comprendono la pericolosità di applicare norme dal contenuto ambiguo;

d) la necessità di nuova produzione legislativa, volta a porre rimedio all'inadeguatezza tecnica di disposizioni precedentemente varate e rivelatesi disastrose sul piano applicativo.

Ad onta di ciò, il legislatore sembra preoccuparsi unicamente di guardare la questione del linguaggio del processo sotto il profilo dei testi applicativi, che oggi si vorrebbe affinare secondo criteri di sinteticità<sup>33</sup>; viceversa, non sembra esservi consapevolezza che la semplificazione e l'efficienza del processo civile passano primariamente attraverso testi giuridici espressi in un linguaggio appropriato; attraverso un linguaggio che, come scriveva Calamandrei nella *Relazione* al cod. proc. civ., limiti alla stretta interpretazione lo sforzo che la pratica deve compiere per adattarsi alle novità legislative, le quali, oltre a restare fedeli e coerenti al linguaggio tecnico del codice, non dovrebbero apportare variazioni non giustificate da un'innovazione sostanziale dei vecchi istituti.

E allora, ritornando al punto da cui questa indagine ha preso il via, il tema del linguaggio del processo ben s'intreccia, in concreto, non soltanto con il problema dell'efficienza e della semplificazione della giustizia civile – da cui traggono oggi (nominalisticamente) ispirazione tutte le riforme processualcivilistiche –, ma ancor più con quello delle garanzie dei cittadini, che devono poter fare affidamento su un sistema governato da regole del gioco chiare e che non si trasformino in ostacoli al

---

<sup>33</sup> V. il d.d.l. di delega approvato dalla Camera il 10 marzo 2016 (Atto Camera n. 2953 - «Delega al Governo recante disposizioni per l'efficienza del processo civile») e ora al Senato (Atto Senato n. 2284), che alla lett. g) prevede l'«introduzione del principio di sinteticità degli atti di parte e del giudice, da attuarsi anche nell'ambito della tecnica di redazione e della misura quantitativa degli atti stessi». Dapprima, v. la raccomandazione che il Primo Presidente della Cassazione ha inviato agli avvocati, chiedendo loro di contenere i ricorsi in venti pagine (cfr. Foro it., 2013, Anticipazioni e novità, 339) e poi i due protocolli stipulati il 17 dicembre 2015 dal Primo Presidente, Giorgio Santacroce, e dal Presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, con l'obiettivo di favorire la chiarezza e la sinteticità degli atti processuali.



loro bisogno di tutela. Se non si vuole pensar male, e cioè che tale ambiguità sia oggi voluta per finalità non meritevoli di tutela<sup>34</sup>, è necessario e urgente recuperare a livello legislativo un approccio linguistico nella redazione delle norme che non sia inquinato dalla superficialità, da oscurità inutili e dalla mancanza di competenza sul significato tecnico delle parole impiegate.

#### Riferimenti bibliografici

Ainis M. (2002). *La legge oscura: come e perché non funziona*, Roma-Bari:Laterza.

Amato G. (2012). Ricordi in tema di chiarezza della legislazione, in Zaccaria R., *La buona scrittura delle leggi*. Roma: Camera dei deputati, ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico.

Balena G. (2009). Il procedimento sommario di cognizione. *Foro it.*, V, c. 249 ss.

Balena G. (2013). Le novità relative all'appello nel d.l. n. 83/2012. *Giusto proc. civ.*, p. 335 ss.

Balena G. (2015). Nuove riflessioni sull'impugnabilità dell'ordinanza di inammissibilità dell'appello *ex art. 348 ter c.p.c.* *Giusto proc. civ.*, p. 727 ss.

Briguglio A. (2013). Un approccio minimalista alle nuove disposizioni sull'ammissibilità dell'appello. *Riv. dir. proc.*, p. 573 ss.

Brunialti M. (2015). Inibitoria, filtro in appello e sentenza a rito semplificato. *Giusto proc. civ.*, p. 265 ss.

Carratta A. (2011). L'art. 360 *bis* c.p.c. e la nomofilachia «creativa» dei giudici di cassazione. *Giur. it.*, p. 886.

Carratta A. (2014). Ordinanza sul “filtro” in appello e ricorso per cassazione. *Giur. it.*, p. 1111.

Cartuso S. (2014). “Filtro” di ammissibilità dell'appello e impugnazioni incidentali. *Giusto proc. civ.*, p. 1175 ss.

Casaburi G. (2016). Le unioni civili tra persone dello stesso sesso nella l. 20 maggio 2016 n. 76. *Foro it.*, I, c. 2246 ss.

<sup>34</sup> V., a proposito dell'art. 342 cod. proc. civ., Scarselli, 2013, 160, secondo cui la disposizione, nell'assegnare al giudice dell'impugnazione uno strumento assolutamente discrezionale con il quale liberarsi dall'onere di provvedere, è una disposizione scritta per finalità non meritevoli di tutela e costituisce «un modo così scorretto e subdolo, direi financo inedito, di legiferare, che non può non comportare l'incostituzionalità della norma per violazione degli art. 3, 24 e 111 Cost. Perché, par evidente, un processo che si fonda su queste tecniche, non può dirsi giusto (art. 111 Cost.), rompe il trattamento paritario di tutti i cittadini di fronte alla legge (art. 3 Cost.), e limita senza sufficienti giustificazioni e in modo del tutto arbitrario il diritto di ognuno di accedere al giudice per la tutela dei propri diritti soggettivi (art. 24 Cost.). Siamo, nella sostanza, in presenza di una norma trabocchetto, e le norme trabocchetto non devono avere ingresso nel nostro ordinamento».

Cfr. Amato, 2012, 24, il quale rileva che «il legislatore non chiaro è il legislatore che vuole nascondere un difficile compromesso che ha raggiunto tra le varie parti politiche e questo compromesso può esprimersi solo con nozioni che si prestano a più letture».

Cea M.C. (2006). La nuova torre di Babele: la legge sull'affidamento condiviso e il reclamo contro i provvedimenti del giudice istruttore. *Foro it.*, I, c. 2214 ss.

Cea M.C. (2009). La modifica dell'art. 115 c.p.c. e le nuove frontiere del principio della non contestazione. *Foro it.*, V, c. 249 ss.

Cea M.C. (2014). Il controllo dei provvedimenti nell'interesse della prole e dei coniugi e la fine della "guerra dei vent'anni". *Foro it.*, I, c. 2782 ss.

Cea M.C. (2015). Le ripetute decisioni sull'art. 38 disp. att. c.c. ed il bisogno di nomofilachia. *Foro it.*, I, c. 2049 ss.

Cea M.C. (2016). La "saga" dell'art. 38 disp. att. c.c.: siamo all'epilogo?. *Foro it.*, I, c. 864 ss.

Cipriani F. (1992). *Il codice di procedura civile tra gerarchi e processualisti*. Napoli: Esi

Cipriani F. (2008). Ricorsi alla Cassazione e quesito di diritto. *Foro it.*, I, c. 117 ss.

Cipriani F. (2009a). Piero Calamandrei, la relazione al re e l'apostolato di Chiovena, in *Piero Calamandrei e la procedura civile*. Napoli: Esi.

Cipriani F. (2009b). La *translatio* tra giurisdizioni italiane. *Foro it.*, V, c. 249 ss.

Costantino G. (2009). Il nuovo processo in cassazione. *Foro it.*, V, c. 301 ss.

Costantino G. (2014). La riforma dell'appello tra nomofilachia e "hybris". *Foro it.*, I, 1451 ss.

De Cristofaro M. (1997). Motivi d'appello ed effetto devolutivo. *Corr. giur.*, p. 191 ss.

De Cristofaro M. (2000). Inammissibilità, appello senza motivi ed ampiezza dell'effetto devolutivo. *Corr. giur.*, p. 750 ss.

Fabiani E. (2012). Oggetto e contenuto dell'appello civile. *Foro it.*, V, c. 281 ss.

Gasparini M.P. (2014). La formulazione dei motivi d'appello nei nuovi artt. 342 e 434 c.p.c. *Riv. dir. proc.*, p. 914 ss.

Izzo S. (2015). Forma e contenuto dell'atto di appello del rito del lavoro secondo la (primissima) giurisprudenza di legittimità. *Riv. it. dir. lav.*, II, p. 510 ss.

Luiso F.P. (2010). La prima pronuncia della cassazione sul c.d. filtro (art. 360 *bis* c.p.c.). *Giusto proc. civ.*, p. 1131.

Manna F. (2015). Sull'impugnabilità dell'ordinanza *ex art.* 348 *ter* c.p.c. (a proposito di Cass., sez. II, 12 gennaio 2015, n. 223). *Giust. civ.*, p. 413 ss.

Mariani Marini A. (2014). Il discorso dell'avvocato nel processo: linguaggio e testo. *Cultura e diritti*, 4, p. 39 ss.

Monteleone G. (2010). Il punto sul nuovo art. 360 *bis* c.p.c. (sull'inammissibilità del ricorso alla cassazione civile). *Giusto proc. civ.*, p. 967 ss.

Monteleone G. (2014). L'inammissibilità dell'appello *ex art.* 348 *bis* e *ter* c.p.c. Orientamenti e disorientamenti della giurisprudenza. *Giusto proc. civ.*, p. 675 ss.

Piazza M. (2015). Contrastanti decisioni della suprema corte in merito al nuovo filtro in appello: il problema della ricorribilità per cassazione avverso l'ordinanza di inammissibilità. *Corr. giur.*, p. 257.

Poli R. (2010). Il c.d. filtro di ammissibilità del ricorso per cassazione. *Riv. dir. proc.*, p. 363 ss.

Reali G. (2009). Il “filtro” in cassazione, in *Annali Facoltà Giurisprudenza Taranto*, Bari:Cacucci, p. 421

Reali G. (2013a). Commento *sub* art. 363, in F. Cipriani, *La riforma del giudizio di cassazione, Commentario al d.leg. 2 febbraio 2006 n. 40, capo I e alla l. 18 giugno 2009 n. 69*. Padova: Cedam, p. 179 ss.

Reali G. (2013b). Il “filtro” in Cassazione e la sua applicazione. [www.annalidipartimentojonico.org](http://www.annalidipartimentojonico.org), p. 606 ss.

Reali G. (2016). La nuova *translatio* dinanzi agli arbitri tra degiurisdizionalizzazione e definizione dell’arretrato civile. *Riv. dir. civ.*, p. 544 ss.

Ricci G.F. (2010). Ancora insoluto il problema del ricorso per cassazione. *Riv. dir. proc.*, p. 102 ss.

Scarselli G. (2010). Circa il (supposto) potere della Cassazione di enunciare d’ufficio il principio di diritto nell’interesse della legge. *Foro it.*, I, c. 3339 ss.

Scarselli G. (2012). Sul nuovo filtro per proporre appello. *Foro it.*, V, c. 281 ss.

Scarselli G. (2013). Sulla incostituzionalità del nuovo art. 342 c.p.c. *Foro it.*, V, c. 160 ss.

Scarselli G. (2014). Il nuovo art. 183 *bis*. *Foro it.*, V, c. 1 ss.

Scarselli G. (2014). Brevi osservazioni sul ricorso per cassazione avverso l’ordinanza *ex* art. 348 *ter* c.p.c. *Foro it.*, I, 1413.

Tedoldi A. (2015). Il maleficio del filtro in appello. *Riv. dir. proc.*, p. 751.

Tiscini R. (2013). Commento all’art. 360 *bis* c.p.c., in L.P. Comoglio, C. Consolo, B. Sassani, R. Vaccarella R., *Commentario del codice di procedura civile*. Torino: Utet, p. 609 ss.

Zaccaria R. (2012). *La buona scrittura delle leggi*. Roma: Camera dei deputati, ufficio pubblicazioni e relazioni con il pubblico.